

**RUOLO DEI CONDUCENTI DI
VEICOLI O NATANTI
ABILITATI AD
AUTOSERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA
Formazione e tenuta**

RIFERIMENTI NORMATIVI

NAZIONALI

- ❖ **L. 15 gennaio 1992, n. 21** (G.U. n. 18 del 23 gennaio 1992): **Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.**
- ❖ **D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285** (Suppl. Ord. G.U. n. 114 del 18 maggio 1992): Nuovo codice della strada. **Artt. 82 e ss.**
- ❖ **L. 11 agosto 2003, n. 218** (G.U. n. 190 del 18 agosto 2003): Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

REGIONALI

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

VEICOLI

Per veicoli si intendono **tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo.**

Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superino i limiti stabiliti dal regolamento (art. 46, Codice della strada)


I veicoli si classificano in :

a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche (art. 47, Codice della strada).

NATANTI

Sono natanti:

- a) le unità di diporto a remi;
- b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
- c) ogni unità da diporto di cui alle lettere a) e b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne (Articolo 13, comma 1, legge n. 50/1971).



Sono definiti **autoservizi pubblici non di linea** quelli che provvedono al **trasporto collettivo od individuale di persone**, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta

Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere effettuati con

- **autovettura,**
- **motocarrozzeria,**
- **natante e**
- **veicolo a trazione animale** (art. 1, L. n. 21/1992).

Non rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 21/1992:

- a) tutti gli altri servizi di noleggio con conducente per il trasporto di persone previsti dall'art. 85 del Codice della Strada, effettuati con autobus, motoveicoli ed autoveicoli per il trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, comprese le ambulanze;**
- b) i servizi di locazione senza conducente previsti dall'art. 84 del Codice della strada (autocarri, trattori, autotreni, autoarticolati, ecc.).**

Un veicolo si intende **adibito a locazione senza conducente** quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

Possono essere destinati alla locazione senza conducente:

- a) autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati;**
- b) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 tonnellate;**
- c) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive (art. 84, Codice della strada).**

IL NOLEGGIO CON AUTOBUS

L'esercizio dell'attività di noleggio con autobus è consentito a coloro che sono in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dal **D.M. 20 dicembre 1991, n. 448**, il quale regola la **“Professione di trasportatore di viaggiatori su strada”**, la quale viene definita come

“l'attività di qualsiasi impresa che effettui, mediante autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare più di nove persone, autista compreso, e siano destinati a tal fine al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto”.

Costituiscono **autoservizi pubblici non di linea:**

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE



Il servizio di noleggio con conducente è un **servizio pubblico non di linea** che si svolge nei confronti di un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione di tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

SERVIZIO DI PIAZZA CON AUTOVETTURE CON CONDUCENTE (TAXI)



Il servizio di piazza con autovetture con conducente (TAXI) è un **autoservizio pubblico non di linea** che ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. Si rivolge ad una utenza indifferenziata.

Lo stazionamento avviene in un luogo pubblico.

SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO PERSONE ESPLETATO CON NATANTI

L'esercizio dell'attività di conducente di natanti adibiti al trasporto in servizio pubblico non di linea nelle acque di navigazione interna può essere così articolato:

- a) servizio di taxi effettuato con natante a motore;**
- b) servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore;**
- c) servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi;**
- d) servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi.**

L'esercizio di queste attività è subordinato alla preventiva iscrizione nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

COMPETENZE REGIONALI



Spetta alle Regioni:

- a) stabilire i **criteri di massima** entro i quali i Comuni devono procedere alla redazione dei regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea (art. 4, D.P.R. n. 616/1977);
- b) **delegare agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative** attuative della L. n. 21/1992, al fine "di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica territoriale" (art. 4, 2^a comma, L. n. 21/1992).

COMPETENZE COMUNALI



Per quanto riguarda le specifiche competenze comunali, l'articolo 5 della legge individua nel regolamento comunale la sede per stabilire:

- a) il **numero e il tipo dei veicoli** e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
- b) le **modalità per lo svolgimento del servizio**;
- c) i criteri per la determinazione delle **tariffe dei taxi**;
- d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della **licenza per l'esercizio** del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (art. 5, L. n. 21/1992)

Le competenze assegnate dalla Regione alla Provincia consistono in:

- 1) **Istituzione del Ruolo** dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;
- 2) Iscrizione di diritto o tramite esame al suddetto Ruolo, con **nomina della Commissione Tecnica Provinciale** per l'esame di idoneità;
- 3) Approvazione dei **regolamenti comunali** per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea e loro modificazioni, ai fini della loro omogeneità e uniformità e di una maggiore razionalità ed efficienza del servizio in ambito provinciale, con **nomina della Commissione Consultiva Provinciale** competente ad esprimere pareri in merito per il Consiglio Provinciale;
- 4) **Decisione dei ricorsi** contro i provvedimenti comunali di revoca, sospensione e diniego delle licenze ed autorizzazioni.

Le competenze assegnate dalla Regione ai Comuni, il cui territorio è interessato ai servizi di navigazione interna, consistono nell'emanazione dei regolamenti di esercizio, adottati dal Comune ed approvati dalla Provincia, che devono comprendere il numero delle licenze di taxi e delle autorizzazioni agli altri tipi di servizio, nonché la disciplina dei servizi dal punto di vista dell'offerta, delle tariffe, etc.

LA DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Alcune Regioni hanno delegato le Province a svolgere le funzioni amministrative, istituendo, presso il settore dei trasporti, una Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Dette Commissioni hanno il compito di

- b) fissare le date degli esami;**
- c) accertare, mediante esame, l'idoneità all'esercizio del servizio rilasciandone idoneo attestato;**
- d) trasmettere alla Camera di Commercio l'elenco dei soggetti idonei per l'iscrizione al Ruolo.**

LA PROVA D'ESAME

L'iscrizione nel Ruolo dei conducenti avviene previo esame da parte di apposita Commissione regionale o provinciale, la quale ha il compito di accertare i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

Per l'ammissione all'esame gli aspiranti devono:

- a) essere in possesso dei **requisiti di idoneità morale**;
- b) essere in possesso **della patente e del certificato di abilitazione professionale** necessario alla guida dei veicoli impiegati nei diversi tipi di servizio, secondo lo schema seguente:
 - a) **per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con autovettura**: possesso di patente di guida della categoria B o superiore e di certificato di abilitazione professionale del tipo KB o KD;
 - b) **per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con motocarozzetta**: possesso di patente di guida della categoria A o superiore e di certificato di abilitazione professionale del tipo KA, KB o KD;
 - c) **per l'iscrizione alla sezione dei conducenti nei servizi di taxi o noleggio con conducente svolto con veicoli a trazione animale**: possesso della patente di guida.

Alcune Province richiedono, inoltre:

- a) un certificato medico attestante il possesso dei requisiti di una **specificità idoneità fisica** allo svolgimento dell'attività di conducente di autovettura;
- b) un **titolo di studio** attestante l'assolvimento degli impegni derivanti dalla scuola dell'obbligo;
- c) il **versamento di una tassa-esame** di importo stabilito dalla legge regionale o provinciale.

SCUOLA DELL'OBBLIGO

- Per i nati fino al 31 dicembre 1951 è sufficiente la licenza di 5[^] elementare,
- Per i nati dal 1° gennaio 1952 è indispensabile la licenza di 3[^] media oppure otto anni di frequenza della scuola dell'obbligo.

Con Decreto ministeriale n. 323 del 9 agosto 1999, l'obbligo scolastico è adempiuto quando l'alunno abbia conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non l'abbia conseguita è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del 15° anno d'età, dimostri di aver osservato, per almeno 9 anni, le norme sull'obbligo scolastico (art. 1, comma 3).

LE MATERIE DI ESAME

L'esame, normalmente, consiste nello svolgimento di una **prova scritta su un certo numero di quesiti a risposta multipla predeterminata, vertente sulle seguenti materie:**

- 1. codice della strada e regolamento di attuazione;**
- 2. leggi e disposizioni statali e regionali attinenti ai servizi di trasporto pubblico non di linea;**
- 3. regolamenti comunali e disposizioni provinciali per l'esercizio dei trasporti pubblici non di linea;**
- 4. regolamentazione riguardante il lavoro, l'artigianato, la cooperazione e le assicurazioni del settore;**
- 5. nozioni di toponomastica e geografia del territorio provinciale;**
- 6. elementari cognizioni di primo soccorso e nozioni comportamentali in caso di incidente stradale;**
- 7. nozioni di manutenzione dei veicoli e di anatomia e fisiologia degli animali da tiro (per i conducenti di veicoli a trazione animale).**

IL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

- 1. E' istituito dalle Regioni (o dalle Province) presso ogni Camera di Commercio;**
- 2. L'iscrizione nel Ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;**
- 3. L'iscrizione è necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato;**
- 4. L'iscrizione è necessaria per prestare attività di noleggio con conducente in qualità di dipendente di impresa autorizzata a tale servizio o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.**

LE SEZIONI DEL RUOLO

- ❖ **Il ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni:**
 1. **conducenti di autovetture;**
 2. **conducenti di motocarrozze;**
 3. **conducenti di natanti;**
 4. **conducenti di veicoli a trazione animale.**

- ❖ **E' ammessa l'iscrizione a più sezioni del Ruolo nella medesima provincia.**

- ❖ **Il Ruolo è provinciale e quindi abilita all'intestazione della licenza all'interno della Provincia in cui viene conseguito.**

LE POSSIBILI SEZIONI DEL RUOLO DEI CONDUCENTI DI NATANTI

Il Ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea è articolato nelle seguenti sezioni:

- **sezione conducenti addetti al servizio di taxi effettuato con natante a motore;**
- **sezione conducenti addetti al servizio di noleggio effettuato con natante a motore;**
- **sezione conducenti addetti al servizio di noleggio effettuato con natante a remi;**
- **sezione conducenti addetti al servizio di rimorchio di persone munite sci acquatici effettuato per conto terzi;**
- **sezione noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo.**
- **sezione conducenti addetti al servizio di gondola nella città di Venezia.**

I REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE

La legge fissa come requisito indispensabile per l'iscrizione nel Ruolo il **possesso del certificato di abilitazione professionale** previsto dal testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e rilasciato dalla Motorizzazione Civile.

Si tratta, in sostanza, della:

- a) **patente di categoria A, B e C**, per guidare motocarrozzette o autovetture, i servizi di piazza o di noleggio con conducente;
- b) **patente di categoria D e D-E** per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari

Oltre questi requisiti, è richiesto il **possesso dei requisiti morali soggettivi**.

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione nel Ruolo deve essere presentata legale [alla Camera di Commercio competente per territorio](#).

Secondo alcune leggi regionali, le iscrizioni vengono effettuate d'ufficio dalla Camera di Commercio su comunicazione della Provincia. Le domande di iscrizione vanno pertanto presentate [alla Provincia](#) che svolgerà tutte le pratiche del caso (*istruttoria delle domande, esami ecc..*).

La domanda di iscrizione è sempre e in ogni caso assoggettata all'imposta di bollo nella misura di 14.62 euro e al pagamento della tassa di concessione governativa e dei diritti di iscrizione.

I DOCUMENTI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE

Nel caso di domanda presentata alla camera di Commercio, alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia del **certificato di abilitazione professionale**;**
- b) copia dell'**attestato di idoneità professionale** conseguito a seguito di esame;**
- c) idonea documentazione atta a dimostrare la prestazione, negli ultimi cinque anni, per un periodo di tempo complessivamente non inferiore a due anni, di servizio in qualità di **collaboratore familiare, sostituto o dipendente**;**
- d) attestazione del versamento dei **diritti di segreteria** dell'importo di cui alla Voce 1.1. della Tabella B (attualmente di **31,00 euro**);**
- e) attestazione del versamento della **tassa di concessione governativa**, da effettuarsi sul Conto Corrente Postale n. 8003, intestato all'Ufficio Registro di ROMA, dell'importo di cui all'art. 22, n. 8 della Tariffa vigente (attualmente di **168,00 euro**);**
- f) fotocopia di un **documento di identità**, in corso di validità, del firmatario la domanda.**

GLI ACCERTAMENTI D'UFFICIO

L'ufficio, una volta ricevuta la domanda, dovrà provvedere alla richiesta:

- a) del certificato generale del casellario giudiziale** (D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Artt. 3, 28);
- b) della certificazione antimafia (possibile l'autocertificazione).**

LE FIGURE GIURIDICHE PREVISTE E IL RILASCIO DELLA LICENZA OD AUTORIZZAZIONE COMUNALE

FIGURE GIURIDICHE

- 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:**
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolare di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane di cui alla L. n. 443/1985;**
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;**
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;**
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di servizio di noleggio con conducente.**

- 2. Nei casi di cui sopra e' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi.**

- 3. In caso di recesso dagli organismi di cui sopra, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.**

MODALITA' DI RILASCIO DELLE LICENZE O DELLE AUTORIZZAZIONI

TITOLI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

- ❖ **L'esercizio del servizio Taxi è subordinato al rilascio di apposita licenza a persona fisica da parte dell'Autorità Comunale.**
- ❖ **L'esercizio del servizio N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica o ad persona giuridica nelle forme previste dalle singole Leggi Regionali o da parte dell'Autorità Comunale.**

BANDO PUBBLICO

Sia la licenza per l'esercizio del servizio di taxi che l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune, attraverso **bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante.**

FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Tali attività possono essere gestite in forma singola o in forma associata (cooperative di produzione e lavoro, cooperative di servizi, consorzi, ecc.) (art. 7, L. n. 21/1992).

La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un **singolo veicolo o natante.**

CUMULO DELLE LICENZE OD AUTORIZZAZIONI

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto:

- a) il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;**
- b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione del servizio per l'esercizio di noleggio con conducente con natanti.**

Per conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la **disponibilità di una rimessa (nel caso di autoveicoli) o **di un pontile di attracco** (nel caso di natanti), presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.**

TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

La licenza per il servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di servizio di noleggio con conducente **possono essere trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè la stessa sia già iscritta nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti e sia in possesso dei requisiti fissati dalla legge, **alle seguenti condizioni**:**

- a) che il cedente sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;**
- b) che il cedente abbia raggiunto il sessantunesimo anno di età;**
- c) che il cedente sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.**

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima (art. 9, comma 3, L. n. 21/1992).

In caso di **morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite:**

- a) ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora lo stesso sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero**
- b) ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, entro il termine massimo di due anni e dietro autorizzazione del Sindaco, purchè gli stessi risultino iscritti nel Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti (art. 9, comma 2, L. n. 21/1992).**

SOSTITUZIONE DELLA GUIDA

- 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel Ruolo dei conducenti di veicoli e natanti e in possesso dei requisiti fissati dalla legge, per uno dei seguenti motivi:**
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;**
 - b) per chiamata alla armi;**
 - c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni;**
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;**
 - e) nel caso di incarichi, a tempo pieno, sindacali o pubblici elettivi.**

- 2. Gli eredi minori del titolare di licenza possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte al Ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.**

- 3. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (impresa familiare), semprechè gli stessi risultino iscritti nel Ruolo.**

OBBLIGHI DEI TITOLARI DI LICENZA O DI AUTORIZZAZIONE

SERVIZIO DI TAXI

- **Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente.**
- **La sosta avviene in aree pubbliche predisposte dal Comune.**
- **La tariffa è calcolata con tassametro omologato ed è determinata con provvedimento della Giunta comunale.**

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- **Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rispettiva rimessa o sede del vettore.**
- **E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.**
- **La sede del vettore e la rimessa devono trovarsi all'interno del territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.**
- **L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa.**
- **Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal Comune di competenza, purchè la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo**